



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

VIBO VALENTIA MARINA

Via Molo snc – Tel. +39 0963/5739400

e-mail: cpvibo@mit.gov.it – pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia

ORDINANZA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina;

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 concernente “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 21.12.2005 n. 17 con la quale la Regione Calabria ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative nei porti di rilevanza Regionale e, di cui alla Legge n. 88/2001;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 83/T del 20 giugno 2007 con cui è stato approvato il “Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite internazionali”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 20.11.1975 e la relativa circolare applicativa dell’allora Ministero della Marina Mercantile n°5208179 del 23.12.1975, riguardante il rilascio ed il rinnovo delle tessere di libero accesso nei porti nazionali;
- VISTE** le circolari n. 520951 e n.5201696 rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995 aventi ad oggetto la “*Disciplina della circolazione stradale in ambito portuale*” del Ministero dei trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti nonché la Circolare n° 38 della Direzione Generale dei Porti in data 27/10/2011;
- VISTA** la circolare n. 77712 in data 10.06.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto- Reparto II Ufficio 2°, relativa a “Ordinanza di disciplina degli accessi in porto e relativi provvedimenti di autorizzazione”;
- VISTO** il D.P.R. 15.02.1952 n° 328 (Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n° 271 concernente “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili da pesca nazionali”, a norma della legge 31 dicembre 1988, n° 485;
- VISTO** il D. Lgs 27 luglio 1999 n° 272 concernente “Adeguamento alla normativa della sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali”, a norma della legge 31 dicembre 1988 n° 485”;
- VISTO** Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relative alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”;

VISTA	l'Ordinanza n. 52 del 07/12/2009, successivamente modificata con Ordinanza n. 25 del 06/07/2015, recante il "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi e nei porti del Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina",
VISTA	l'Ordinanza n. 55 del 16/12/2009 relativamente ai Lavori ad uso fiamma effettuati nell'ambito del Compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina;
VISTA	l'Ordinanza n. 49 del 03/11/2016, recante la disciplina dell'iscrizione ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. esclusivamente per la parte riferita al porto di Vibo Valentia Marina;
VISTA	l'Ordinanza n. 08 del 08/04/2015 recante "Disciplina di accesso, circolazione e sosta delle persone e dei veicoli nella banchina denominata <i>commerciale</i> del del porto di Tropea"
VISTA	l'Ordinanza n. 59 del 26/10/2018 recante "Disciplina della Sicurezza della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi delle unità navali nel porto di Tropea e nelle acque ad esso antistanti"
VISTA	l'Ordinanza n. 06 del 14/04/2021 relativamente alla disciplina dell'uso di fonti termiche a terra nei porti del Circondario, unicamente per la parte relativa al porto di Vibo Valentia Marina;
VISTA	l'Ordinanza n. 87 del 05/12/2023, recante il "Regolamento per l'espletamento del Servizio Integrativo Antincendio - Guardia fuochi nel Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina",
VALUTATE	le determinazioni assunte in sede di riunione con il Comune di Tropea in data 11 marzo 2024;
CONSIDERATO	il verbale di destinazione funzionale dell'area e banchine nell'ambito del porto di Tropea redatto di concerto tra Amministrazione Comunale di Tropea e Amministrazione Marittima in data 29/04/2014;
ATTESO	che il porto è assimilato ad un'area di cantiere, all'interno della quale si svolgono diverse e variegate attività commerciali, e pertanto potenzialmente esposta a diversi rischi, per cui l'accesso, la circolazione e la permanenza delle persone in ambito portuale avvengono a rischio e sotto la responsabilità personale delle medesime;
CONSIDERATA	la necessità di elevare gli standard di sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti legati alla circolazione ed al transito veicolare e pedonale in ambito portuale;
CONSIDERATO	l'incremento del traffico passeggeri e del numero di motonavi che effettuano trasporto passeggeri in acque tranquille e in navigazione da e verso le Isole Eolie;
RITENUTO	pertanto necessario emanare un nuovo testo organico disciplinante l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli in ambito portuale;
CONSIDERATO	che l'ambito portuale è assoggettato a criteri di restrizione all'accesso di persone e mezzi, sia ai fini di prevenzione degli incidenti (c.s. safety), sia per quanto riguarda la prevenzione da atti ostili (c.s. security);
CONSIDERATO	che il Comune di Tropea amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale in applicazione degli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione;
RAVVISATA	la necessità di consentire l'accesso veicolare nell'area portuale solo a chi è munito di previsto titolo autorizzativo, rilasciato dall'Autorità marittima, a seguito di motivata istanza, in ragione della specifica attività lavorativa svolta, o a chi deve sostare presso gli eventuali stalli a pagamento in concessione;

- PRESO ATTO** che la presente Ordinanza, con l'allegato Regolamento, mira a disciplinare il traffico veicolare e pedonale da/per le aree che sono destinate ad attività marittime e portuali rientranti, nella competenza organizzativa e gestoria del Comune di Tropea;
- VISTO** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e ss.mm.ii.; in particolare l'articolo 6 comma 7 del "Nuovo Codice della Strada" che dispone "...*OMISSIS...* la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al comandante di porto capo del circondario...*OMISSIS...*", nonché l'art. 12, comma 3 punto f) e l'art. 58 dello stesso Codice e gli art.213, 214 e 215 del relativo Regolamento d'esecuzione;
- VISTI** gli artt. 30, 81, 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione, nonché gli artt.59, 80 e 84 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli atti d'Ufficio;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo, con decorrenza **01/06/2024** l'annesso "***Regolamento per la disciplina dell'accesso, della circolazione e della sosta dei veicoli nel porto commerciale di Tropea***".

Articolo 2

I contravventori alle norme del qui recato Regolamento saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca rispettivamente più grave e/o diverso reato, ovvero integri più grave e/o diversa fattispecie sanzionatoria amministrativa, ai sensi delle seguenti norme:

- art. 1161 e seguenti del Codice della Navigazione per le infrazioni alle norme sull'uso del demanio Marittimo;
- art. 1168 del Codice della Navigazione per le infrazioni alle norme sulla pesca in porto;
- art. 1174 del Codice della Navigazione per le infrazioni alle norme di polizia marittima e portuale;
- art. 1231 e seguenti del Codice della Navigazione e 53 e seguenti della legge 18 luglio 2005 n° 171, per le infrazioni alle norme sulla sicurezza della navigazione, a seconda se trattasi di unità nautiche in genere ovvero di unità da diporto;
- a norma del nuovo Codice della Strada esclusivamente per quelle violazioni sulla circolazione stradale commesse nelle strade in ambito demaniale marittimo e prospicienti il ristretto ambito portuale destinate alla libera circolazione veicolare;
- delle pertinenti leggi applicabili, in relazione alla fattispecie ricorrente, per i casi di inquinamento marino da idrocarburi e deposito di rifiuti.

Articolo 3

A partire dalla stessa data è abrogata l'Ordinanza n. 08/2015 richiamata in premessa, nonché tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia che contrastano con le previsioni dell'allegato Regolamento. I permessi già rilasciati mantengono la loro validità fino alla scadenza riportata.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "***Ordinanze***" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia .

Vibo Valentia Marina, (data protocollo digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi SPALLUTO
Documento informatico firmato digitalmente
(D.Lgs. 07/03/2005, n°82)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

VIBO VALENTIA MARINA

Via Molo snc – Tel. +39 0963/5739400
e-mail: cpvibo@mit.gov.it – pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.it/vibovalentia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NEL PORTO COMMERCIALE DI TROPEA

Articolo 1 – Aree Portuali

L'intera area del porto commerciale di Tropea è da ritenersi area speciale, equiparabile ad area "di cantiere", poiché caratterizzata dalla coesistenza di attività lavorative diverse.

L'accesso veicolare al porto Commerciale di Tropea, pertanto, è soggetto alle restrizioni di cui al presente regolamento, necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza generale.

Articolo 2 - Accesso pedonale al porto commerciale

L'accesso pedonale al porto Commerciale di Tropea, attesa la sua particolare collocazione ed integrazione con il centro cittadino, è normalmente consentito impegnando gli appositi percorsi ciclopedonali, salvo diverse disposizioni dell'Autorità marittima per motivi di sicurezza, necessarie alla gestione di eventi contingenti.

In caso di controllo da parte delle Autorità, il pedone dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 3 - Accesso dei veicoli al porto commerciale

L'accesso ed il transito veicolare sono consentiti, senza previo rilascio di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima, per esigenze strettamente connesse all'esercizio della propria attività lavorativa, alle Società/Imprese iscritte nel Registro ex Art. 68 del C.N., mentre la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli autorizzati dall'Autorità Marittima, mediante il rilascio di apposito permesso, presso gli stalli a questi riservati, ed ai veicoli in sosta presso gli stalli a pagamento in concessione, ove presenti e attivi, come da planimetria allegata al presente regolamento.

Gli autoveicoli adibiti a corriere autorizzato, nonché degli autobus o taxi in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da Enti preposti a svolgere il servizio pubblico e privato, sono autorizzati all'ingresso e sosta esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni commerciali o di sbarco ed imbarco dei passeggeri, e sotto la responsabilità dell'autista.

In caso di controllo da parte delle Autorità, il conducente dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e/o documento abilitativo alla guida.

Articolo 4 – Rilascio del permesso di accesso al porto

Il permesso per l'accesso in porto o la sosta veicolare presso gli stalli dedicati nel porto commerciale di Tropea, è rilasciato dall'Autorità marittima ai soggetti professionali che hanno comprovata necessità di sostare presso l'ambito portuale di Tropea (es. Concessionari in ambito portuale; Armatori, marittimi imbarcati su Unità all'ormeggio presso il porto commerciale di Tropea ecc.).

I soggetti interessati possono avanzare richiesta all'Autorità Marittima di Tropea secondo il Modello domanda di cui all'**allegato n. 01** del presente Regolamento.

Gli operatori del settore marittimo muniti della tessera di libero accesso ai porti nazionali, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono sostare presso gli stalli riservati al personale della Capitaneria di porto.

I titoli che autorizzano la sosta veicolare (Permesso rilasciato dall'Autorità marittima, Tessera di libero accesso ai porti nazionali) dovranno essere esposti in maniera visibile all'interno dell'auto, per tutta la durata della sosta.

Il permesso rilasciato dall'Autorità marittima a coloro che, per motivi connessi allo svolgimento della loro attività lavorativa, debbano accedere all'area portuale, viene rilasciato entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, ed ha validità annuale.

I veicoli delle Amministrazioni dello Stato, forze di Polizia, e degli altri Enti Pubblici presenti o operanti in porto, hanno libero accesso al sedime portuale.

Articolo 5 – Segnaletica stradale

Il Comune di Tropea provvede all'apposizione e manutenzione di tutta la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che, in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione, deve essere posizionata al fine di dare compiuta e corretta attuazione a quanto disposto con il presente regolamento e secondo la planimetria allegata, parte integrante dello stesso.

Il Comune di Tropea provvede alla manutenzione e mantenimento delle barriere anticaduta, posizionate a protezione della banchina commerciale.

Articolo 6 – Varchi di accesso

Fatte salve eventuali e contingenti problematiche di ordine operativo, per la risoluzione delle quali l'Autorità marittima si riserva la facoltà di disporre specifiche direttive, il pubblico transito al porto potrà avvenire esclusivamente attraverso il varco principale.

All'ingresso e all'uscita del varco, tutti i veicoli hanno l'obbligo di arresto.

Articolo 7 – Circolazione e sosta sulle aree del porto commerciale

La circolazione sulle aree del Porto Commerciale di Tropea dovrà avvenire esclusivamente secondo la segnaletica orizzontale e verticale apposta dal Comune di Tropea.

È sempre vietato sostare, per motivi di sicurezza, lungo il ciglio banchina, fatta eccezione per i veicoli di soccorso e delle forze di Polizia.

Nel porto di Tropea è consentita la sosta secondo le seguenti modalità, esclusivamente nelle aree a tale scopo destinate e segnalate, come riportate nella planimetria generale allegata al presente Regolamento:

- a. Veicoli in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima, presso gli stalli a questi dedicati, ove disponibili.
- b. Veicoli in possesso dell'autorizzazione al libero accesso ai porti nazionali, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso gli stalli riservati alla Capitaneria di porto. Il permesso dovrà essere ben visibile all'interno dell'automobile, durante tutto il tempo di permanenza in porto; tale permesso dovrà altresì essere mostrato ad ogni richiesta degli addetti al controllo e delle Forze di Polizia.
- c. Veicoli in sosta nelle aree di parcheggio a pagamento in concessione, ove presenti e attive, secondo le modalità indicate dal soggetto concessionario.

Articolo 8 – Ulteriori disposizioni

La presente Ordinanza non si applica alle zone portuali ricadenti nei comprensori militari e/o nelle aree in concessione ove presenti.

Chiunque acceda all'ambito portuale, è tenuto all'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza; i relativi obblighi, divieti, indicazioni e limitazioni sono indicati mediante segnaletica orizzontale e verticale installata nelle aree portuali a cura del Comune di Tropea.

I pedoni dovranno, altresì, rispettare adottare la massima prudenza, e rispettare i percorsi e la segnaletica per questi predisposta.

I pedoni ed i veicoli che circolano nell'ambito portuale di Tropea, devono osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione alla natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si esercitano (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, mezzi meccanici in movimento, ecc.).

Le autovetture devono dare precedenza ai mezzi meccanici (mezzi pesanti con e senza merce, carrelli elevatori, ecc.), in manovra per l'esecuzione di operazioni portuali/lavori.

Le autovetture devono procedere in ambito portuale con la massima prudenza, nel rispetto dei limiti di velocità imposti e della segnaletica verticale ed orizzontale.

La circolazione in porto dei veicoli e dei pedoni avviene a loro esclusivo rischio e pericolo, che saranno ritenuti responsabili di eventuali danni provocati a persone o cose; alcun risarcimento danni potrà essere da questi richiesto all'Amministrazione delle infrastrutture e trasporti, o al Comune di Tropea in caso di sinistro.

I conducenti sono tenuti, inoltre, ad osservare le norme del Codice della Navigazione nonché, in quanto applicabili alla circolazione in porto, quelle del Codice della Strada e le disposizioni dettate dalla Capitaneria di Porto, ivi comprese le direttive appositamente emanate per la disciplina di situazioni contingenti.

Per ragioni di sicurezza, in tutte le aree portuali è vietato accedere e spostarsi mediante l'utilizzo di mezzi di micro mobilità elettrica (quali ad esempio monopattini, biciclette con pedalata assistita, hoverboard, segway, etc), a meno che non condotti a mano.

Ai sensi del presente Regolamento, considerati gli spazi portuali ristretti, la velocità massima di percorrenza per l'intero ambito portuale è di 20 km/h.

Al fine di poter agevolare il rispetto dei suddetti limiti di velocità, anche a tutela del transito pedonale, il Comune di Tropea valuterà l'installazione dei dissuasori di tipo "dossi", che verranno opportunamente segnalati.

Le aree portuali, in un'ottica di prevenzione, potranno essere oggetto di controlli di tipo "autovelox", anche di tipo occasionale e/o mobile.

Articolo 9 – Sanzioni

Con la sottoscrizione della richiesta per il rilascio del titolo di accesso al porto l'istante dichiara di aver preso visione del presente regolamento.

L'accertamento di eventuali trasgressioni da parte dell'Autorità marittima comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.1174 Codice della Navigazione, nonché le pertinenti sanzioni di cui al Codice della Strada.

L'Autorità Marittima può revocare il permesso di accesso al porto qualora si accerti il venir meno delle ragioni che ne hanno determinato il rilascio, ovvero su richiesta delle FF.OO., per sopravvenuti motivi di ordine e sicurezza pubblica.

La mancata esposizione del permesso in un veicolo in sosta, senza il conducente, comporta la contestazione della sanzione amministrativa prevista per la mancanza dello stesso.

L'Autorità marittima, per motivi di sicurezza, disporrà la rimozione del veicolo lasciato in sosta al di fuori degli stalli previsti, ove questi costituisca un intralcio, anche potenziale, alla circolazione veicolare o al transito dei mezzi delle Forze di Polizia e di soccorso.

Articolo 10 – Tutela della privacy

Le norme del presente regolamento sono adottate nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza della persona. I dati personali registrati in sede di presentazione della richiesta per il rilascio del titolo di accesso al porto sono quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità correlate al servizio richiesto e possono essere utilizzati solo nell'ambito di tali finalità.

Articolo 11– Entrata in vigore e pubblicità

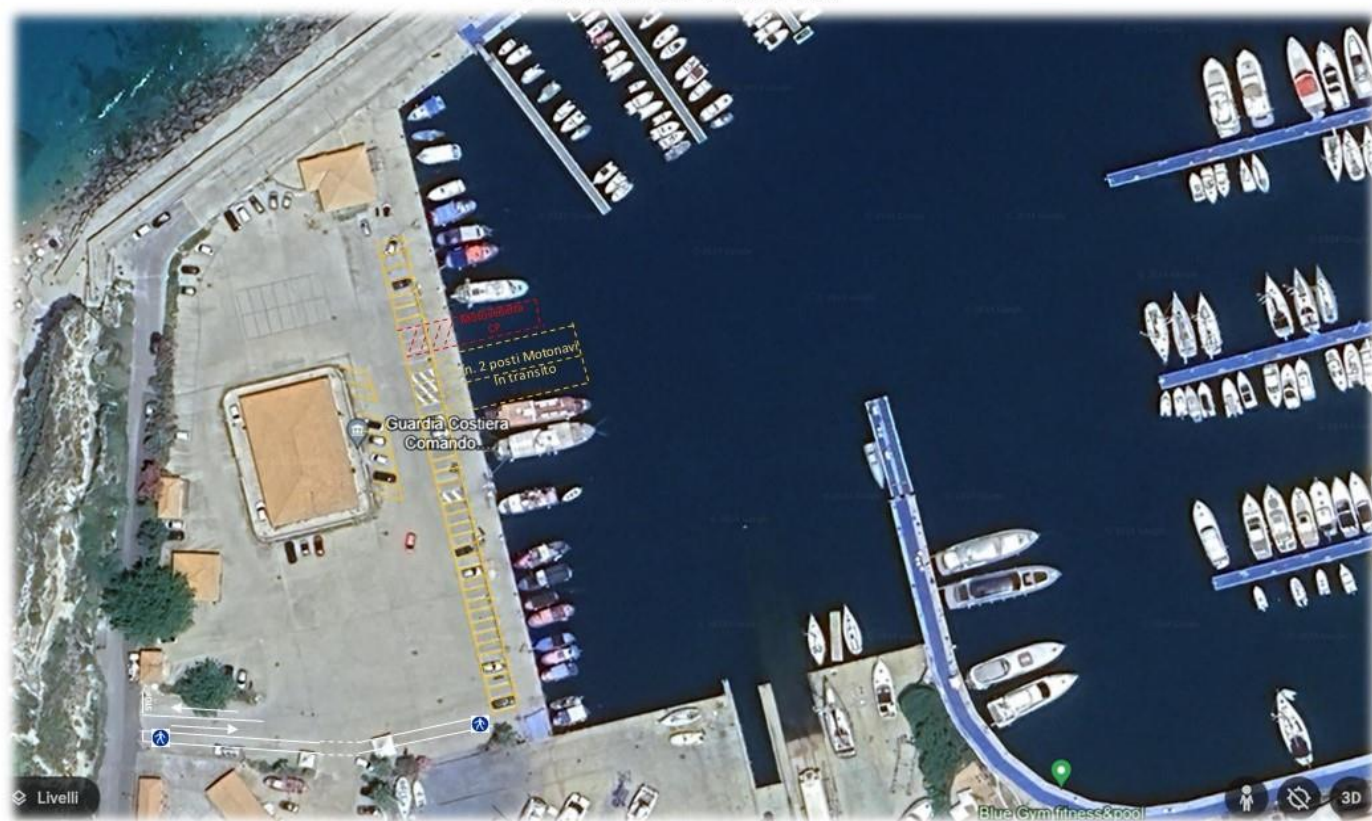
Il presente regolamento entra in vigore il giorno indicato nell'ordinanza di approvazione, emanata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina.

Qualora si rendesse necessario, in via del tutto eccezionale, la Capitaneria di Porto, ha facoltà di dettare disposizioni diverse ed eventualmente in contrasto con le norme contenute nel presente provvedimento,

per garantire il regolare e sicuro svolgimento di eventi di carattere sociale, culturale o sportivo in ambito portuale, ovvero qualora le presenti disposizioni non contemplino la fattispecie da disciplinare, o si ravvisi la necessità di adottare provvedimenti con carattere di urgenza connessi a situazioni contingenti, anche al fine di assicurare il regolare scorrimento del traffico veicolare.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi SPALLUTO
Documento informatico firmato digitalmente
(D.Lgs. 07/03/2005, n°82)

PORTO DI TROPEA



All'Ufficio Locale Marittimo di Tropea
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

ISTANZA PER PERMESSO ANNUALE DI ACCESSO IN PORTO

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____/____/____, residente a _____ in via _____; C.F. _____, tel _____/_____, in qualità di legale rappresentante della società /Ditta individuale _____ con sede a _____, Prov. _____, in Via _____ cod.fisc. _____ iscritta presso la C.C.I.A.A di _____ Registro delle Imprese n _____.

CHIEDO,

Ai sensi D.P.R. n.445/2000 (autocertificazione),

il rilascio dell/i permesso/i annuale di accesso nel porto di Tropea "Banchina Commerciale" per l'anno _____ ai sensi dell'Ordinanza n. ____/2024 del ____/____/____ della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, per il seguente/i veicoli:

- 1) tipo _____ modello _____, Targa _____,
- 2) tipo _____ modello _____, Targa _____,

Inoltre, dichiaro:

1. di richiedere esclusivamente il permesso per me e per i soli dipendenti della società di cui sono legale rappresentante;
2. di essere in possesso, per i veicoli sopra elencati, di tutta la documentazione in corso di validità, prevista dalle normative vigenti;
3. di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente istanza o che siano connesse alla stessa.
4. di impegnarmi tempestivamente a comunicare qualsiasi variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella presente istanza.

Documentazione allegata:

- a) Copia del documento di riconoscimento in regolare corso di validità dell'istante;
- b) Copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio della società;
- c) Copia della polizza assicurativa di ogni singolo veicolo;
- d) Copia del libretto di circolazione di ogni singolo veicolo;
- e) Copia del documento di riconoscimento in regolare corso di validità di ogni singolo dipendente.

PRIVACY

L'istante, in qualità di interessato al trattamento, dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile sul sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia/Pages/Informativa-sulla-tutela-della-privacy.aspx> nonché presso gli Uffici dell'Autorità Marittima, concernente le finalità e le modalità del trattamento e i diritti esercitabili a norma del Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) ed **esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari e di tutti i dati inclusi nelle categorie particolari di cui all'Art. 9 del GDPR**, per l'espletamento delle finalità istituzionali perseguite dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Luogo e data: _____

FIRMA